

Decreto inclusione degli studenti con disabilità.

Pasquale Almirante, La Tecnica della scuola, 30.5.2017

– Le disposizioni del Decreto, che entrerà in vigore il 31 maggio 2017, si applicano esclusivamente ai bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per le prestazioni e le competenze, l’articolo 3 del D.Lgs, definisce i compiti dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.



Il primo, scrive superabile.it, deve provvedere all’assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, alla definizione dell’organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), all’assegnazione dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti, tenendo conto del genere e all’assegnazione alle istituzioni scolastiche del

sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, in base al numero degli alunni e studenti con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.

Per quanto riguarda la certificazione e valutazione della disabilità, si legge in superabile.it, sono previste delle novità nell’articolo 5, in particolare, il Profilo di funzionamento sarà redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il Profilo di funzionamento, a partire dal primo di gennaio 2019, sostituirà la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.

Nell’articolo 9 del Decreto vengono descritti i Gruppi per l’inclusione scolastica con la modifica dell’articolo 15 della Legge 104/92 e si parla di **GLIR** (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) e di **GIT** (Gruppo per l’Inclusione Territoriale) con la conferma del **GLI** (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) già operante nelle diverse istituzioni scolastiche, istituito con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012.

Il Gruppo per l’Inclusione Territoriale (GIT) è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale, due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione. Il GIT riceve dai Dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all’USR.

Il GLIR e il GLI saranno operativi dal primo di settembre 2017, il GIT dal primo di gennaio 2019.